

- (6) Il 16 gennaio 2015 il richiedente ha presentato formalmente la domanda di esenzione.
- (7) Il 5 febbraio 2016 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto concerne il commercio al dettaglio ⁽¹⁾.
- (8) La normativa austriaca sugli appalti pubblici ⁽²⁾ consente agli enti aggiudicatori di presentare domande a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.
- (9) Il VIE è un ente aggiudicatore in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, in quanto esercita un'attività connessa allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE e opera in virtù di un diritto speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
- (10) Dopo una prima valutazione la Commissione ha ritenuto che la domanda non contenesse le informazioni necessarie a consentire un'adeguata valutazione dei criteri pertinenti ai fini di un'esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici.
- (11) Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha chiesto al richiedente di integrare la domanda con le informazioni mancanti e di fornire prove concrete relative alla scelta della definizione del mercato, accompagnate da dati più affidabili sulla situazione concorrenziale per ciascuno dei mercati. Le risposte sono state trasmesse dal richiedente con i messaggi di posta elettronica del 4 e del 15 settembre 2015. Il 21 settembre 2015 e il 23 ottobre 2015 la Commissione ha invitato il richiedente a fornirle ulteriori chiarimenti in merito alla risposta del 15 settembre 2015. Le risposte del richiedente sono pervenute il 14 ottobre 2015 e il 5 febbraio 2016. Tenuto conto del fatto che le risposte non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (13 marzo 2015) e il ricevimento delle informazioni complete (5 febbraio 2016). Un'ulteriore proroga è stata stabilita di comune accordo tra le parti. Il nuovo termine per l'adozione è stato fissato al 29 luglio 2016.
- (12) Parallelamente, il 20 aprile 2015 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornirle ulteriori informazioni. Le risposte sono state trasmesse dalle autorità austriache con i messaggi di posta elettronica del 3 luglio 2015.
- (13) Un ulteriore scambio di corrispondenza ha avuto luogo per quanto concerne lo status giuridico del richiedente in quanto ente aggiudicatore. Il 22 aprile e il 19 maggio 2016 la Commissione ha invitato il richiedente a fornire informazioni supplementari. Il richiedente ha risposto, rispettivamente, il 4 maggio e il 1° luglio 2016. La Commissione ha richiesto inoltre informazioni supplementari a tale proposito alle autorità austriache l'11 luglio e il 23 settembre 2016. Le autorità austriache hanno risposto, rispettivamente, il 31 agosto e il 30 settembre 2016.
- (14) Il 5 luglio 2016, data la necessità di ottenere ed esaminare informazioni supplementari, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione in merito al caso in oggetto è stato prorogato, con il consenso delle parti, fino al 31 ottobre 2016.
- (15) Tenuto conto del fatto che le risposte alle richieste di informazioni non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (9 agosto 2016) e il ricevimento delle informazioni complete (31 agosto 2016). Il termine per l'adozione di una decisione della Commissione è stato quindi prorogato al 23 novembre 2016.
- (16) L'8 novembre 2016 il richiedente ha ritirato la domanda nella misura in cui essa contempla la fornitura di infrastrutture aeroportuali per il traffico passeggeri, l'assistenza a terra e il servizio di parcheggio. La domanda è stata quindi mantenuta solo per quanto attiene alla fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci. Il 18 novembre 2016 è stato fissato, di comune accordo tra le parti, un nuovo termine per l'adozione di una decisione della Commissione. Tale termine è il 31 gennaio 2017.

⁽¹⁾ Lettera del richiedente datata 5 febbraio 2016, pag. 1.

⁽²⁾ *Bundesvergabegesetz*, articolo 179, paragrafo 5.

